



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 del Reg Data 13.04.2005	OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARSU.
-----------------------------------	--------------------------------------

L'anno duemilacinque il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 18,10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Pironi Amerino	SI	
Angelini Francesco	SI	
Regoli Lucia	SI	
Bertucci Andrea	SI	
Filippi Paola	SI	
Bertagni Giovanni	SI	
Guagliumi Alfredo	SI	
Muccini Maurizio	SI	
Nelli Bruno		SI
Filippi Ercolano	SI	
Regoli Leonardo	SI	
Tognarelli Antonio	SI	
Bertoncini Bruno	SI	
Totale	12	1

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni

Angelini Luciano	SI	
Martinelli Giacomo		NO
Poli Aldo	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Fernando Francione.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

.Relaziona sull'argomento il Vicesindaco Regoli Lucia il quale fa presente che con la proposta in esame, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, s'intende eliminare quella disparità di trattamento prevista nel regolamento, il quale prevedeva facilitazione soltanto a favore di persone con oltre 65 anni di età e non anche a favore di persone più giovani con le stesse problematiche.

Fa presente altresì, a fronte dell'eliminazione di ogni facilitazione, l'Amministrazione Comunale, per far fronte a queste esigenze, metterà a disposizione un plafond di 4 mila che verrà ripartito agli aventi diritto mediante un apposito bando.

Il Consiglio Comunale

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Sentita l'illustrazione della proposta fatta dal Vicesindaco ;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n delle Autonomie locali n° 267/2000;

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 4 astenuti (Tognarelli, Filippi, Regoli L. e Bertoncini) essendo 12 i Consiglieri presenti ;

DELIBERA

- di approvare la seguente deliberazione.

Successivamente;

IL Consiglio Comunale

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 4 astenuti (Tognarelli, Filippi, Regoli L. e Bertoncini) essendo 12 i Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;

Visti gli atti del C.C. :

- n. 6 in data 3.1995 esecutivo avente per oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";

-n. 9 in data 27.02.1998, esecutivo, avente per oggetto: "Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani –art. 49 comma 12 L. 449/27.12.92;

-n. 20 in data 29.03.01, esecutivo, avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Modifica";

-n. 4 in data 14.02.2002, esecutivo, avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tarsu – Modifica";

-n. 14 in data 31.3.2003, esecutivo, avente per oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati";

-n. 64 in data 27.10.2004, esecutivo, avente per oggetto: "Modifica regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati";

Ritenuto apportare alcune modifiche;

Visto l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001;

Visto il D.Lgs. 507/93;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE l'art. 10 -Tariffe per particolari condizioni d'uso -nel seguente modo:

ART. 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo percentuale pari al 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del d.Lgs. 507/93, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La richiesta deve pervenire a pena di inammissibilità entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Alle superfici operative ove si producono i rifiuti assimilati agli urbani è applicata a consuntivo la riduzione massima del 75% (settantacinqueper cento) della tariffa ordinaria, qualora il detentore di tali superfici dimostri di avere avviato direttamente al recupero in tutto o in parte tali rifiuti.
2. Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte delle attività economiche.